



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE N. 10 DEL 17-03-2023

Ufficio: POL. MUNICIPALE

Oggetto: Istituzione divieto di sosta per lavori di scerbatura cigli stradali e marciapiedi lungo le vie del territorio.

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di marzo, il RESPONSABILE DELL'AREA Pancrazi Filippo

IL RESPONSABILE AREA

Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Ecologia e Ambiente, prot. 003651 del 03.03.2023 con la quale comunica l'affidamento alla ditta LA SPADA DIEGO del "servizio di cura e manutenzione delle strade e delle aree a verde attrezzate sul territorio comunale" richiedendo l'istituzione del divieto di sosta durante i lavori di scerbatura, pulizia bordo strade, marciapiedi e di alcune aree verdi del territorio comunale, meglio elencate nel provvedimento stesso;

Considerato necessario permettere alla ditta di poter eseguire i lavori con regolarità, salvaguardando la pubblica incolumità nonché la sicurezza stradale.

Visto l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;

Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada e s.m.i.;

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e 7, comma 1 lett. a), e l'art. 42 del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285;

Visto l' art. 159 comma 1 lettera D del D.Lgs 285/1992 e s.m.i., in base al quale si procede alla rimozione forzata dei veicoli quando siano lasciati in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o di pulizia delle strade;

Visto l' art. 39 del Codice della Strada e l' art. 83 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ed in particolare, il combinato del disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrivono allo scopo il posizionamento del segnale stradale di cui al Modello II 8/a;

Vista la determina sindacale n. 04 del 06.03.2023, con la quale è stata conferita, al Cap. dott. Pancrazi Filippo, la responsabilità dell'Area Polizia Municipale con l'attribuzione delle competenze gestionali del settore ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

ORDINA

In funzione delle necessità operative, connesse alla scerbatura delle strade e lungo le vie del territorio comunale, limitatamente alle giornate e fasce orarie, riportate da opportuni cartelli informativi, lungo i tratti interessati posti 48 ore prima degl'interventi di cui sopra, viene istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata per i giorni e le vie di seguito indicate:

- **LUNEDI' 20 MARZO dalle ore 6.30 alle ore 16.30 per corso Garibaldi, via Dante Alighieri, via Basile, via Celi, piazzale Pertini;**
- **MARTEDI' 21 MARZO dalle ore 6.30 alle ore 16.30 per via F.sco Crispi, via IV Novembre, via XXIV Maggio, via Roma, via Gramsci.**

Esclusivamente in funzione delle necessità connesse alla operazioni di scerbatura ordinaria e/o straordinaria delle strade indifferentemente se effettuata con l'ausilio o meno di idonei mezzi d'opera, viene data facoltà al competente soggetto appaltatore dei lavori (ditta LA SPADA DIEGO) di predisporre la collocazione all'interno del territorio comunale di San Filippo del Mela, i segnali indicanti il divieto di sosta, con rimozione coatta, con validità delle prescrizioni estesa all'intera durata delle opere;

Conformemente al disposto del richiamato Art. 7 del D.Lgs. 285/92 in riferimento all'Art. 6 comma 4 lettera f del medesimo decreto, al fine di dare piena esecutività al presente atto, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data prevista, sarà reso noto le sopra indicate prescrizioni predisponendo il posizionamento della prevista e conforme segnaletica stradale ovvero di ogni altro mezzo conforme ritenuto appropriato allo scopo;

La ditta LA SPADA DIEGO dovrà inoltre farsi carico di estendere la validità delle prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle attività manutentive consentendo, compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento, la completa fruibilità della restante porzione di sede stradale.

Per evidenti motivi di pubblico interesse (sanitari etc.), le prescrizioni contenute nella presente ordinanza devono intendersi estesi, nei previsti termini di legge, anche ai veicoli a qualsiasi titolo adibiti al trasporto disabili (indipendentemente dal fatto di esporre o meno l'apposito tagliando in regolare corso di validità);

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano lungo i tratti viari interessati dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

La Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

- *Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.*
- *In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di San Filippo del Mela (ME) (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).*

PUBBLICITA'

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio On-line del Comune di San Filippo del Mela per 15gg consecutivi e sul sito Internet del Comune www.comune.sanfilippodelmela.me.it.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Pancrazi Filippo

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente Ordinanza n. 10 del 17-03-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 17-03-2023.

N. Reg. Albo: 452

San Filippo del Mela, 17-03-2023

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)